

STATUTO DI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Articolo 1 - Costituzione – Sede - Durata

È costituita una Fondazione denominata "**VOLT - Vimercate per l'organizzazione locale della transizione energetica**" con sede legale nel Comune di Vimercate (MB).

La modifica dell'indirizzo all'interno del Comune non costituisce modifica del presente Statuto.

Possono essere costituite sedi secondarie per lo svolgimento dell'attività statutaria.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Scopi

La Fondazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed agisce nei limiti di cui al presente Statuto.

L'oggetto sociale prevalente della Fondazione, è fornire come comunità di energia rinnovabile, benefici ambientali, economici e sociali ai membri o alle aree locali in cui opera la comunità, e non quello di ottenere profitti finanziari, promuovendo la tutela dell'ambiente, il risparmio energetico, la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, la produzione di energia sul territorio e l'autosufficienza energetica, anche promuovendo la realizzazione e l'utilizzo di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici dei membri all'interno degli ambiti territoriali delimitati dalle norme di attuazione dell'art.22 della Direttiva 11 dicembre 2018, n.2001, ivi compresi il D.lgs. 5 novembre 2021, n.199, nonché le relative disposizioni applicative, tra cui il DM MASE 414 del 7 dicembre 2023 e le Regole Operative adottate con Dd n.22/2024 e ss.mm.ii.

Più precisamente, la Fondazione ha lo scopo di costituire una o più configurazioni di autoconsumo diffuso nella forma di comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'art.22 della Direttiva 11 dicembre 2018, n.2001 e delle norme di attuazione della direttiva stessa, ivi compresi l'art.42bis, del D.L. 30 dicembre 2019, n.162 e il D.lgs. 5 novembre 2021, n.199, nonché delle relative disposizioni applicative, tra cui il DM MASE 414 del 7 dicembre 2023 e le Regole Operative adottate con Dd n.22/2024 e ss.mm.ii. e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

Nello specifico, la Fondazione, attraverso gli incentivi derivanti dalla condivisione dell'energia all'interno della Comunità di Energia Rinnovabile, mira a contrastare la povertà energetica ed a favorire una transizione energetica equa e inclusiva attraverso interventi di welfare locale e ha lo scopo di supportare direttamente o indirettamente chi vive in povertà energetica e di finanziare servizi collettivi e di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, definiti in accordo con l'amministrazione comunale di Vimercate e, secondo quanto stabilito dai criteri e modalità indicati nei Regolamenti interni.

Per raggiungere lo scopo suddetto la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività, i cui benefici ricadranno esclusivamente nel territorio della Regione Lombardia:

- produrre, consumare, immagazzinare, condividere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque nella disponibilità della Comunità ai sensi delle norme di attuazione dell'art.22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art.42bis, DL 162/2019 e gli art.8, 31 e 32 del D.lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA n.727/2022, il DM MASE n.414 del 7/12/2023 e le Regole Operative adottate con DD n.22/2024 e ss.mm.ii., anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di membri della Fondazione o di soggetti terzi;

- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione stessa ai sensi delle norme di attuazione dell'art.22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art.42bis, DL 162/2019 e gli artt.8, 31 e 32 del D.lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA n.727/2022, il DM MASE n.414 del 7/12/2023 e le Regole Operative adottate con DD n.22/2024 e ss.mm.ii., anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di membri o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri come clienti. A tal fine, la Fondazione potrà gestire i rapporti con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. ed accedere ai dati di produzione e di consumo dei membri ai fini della verifica e rendicontazione della condivisione dell'energia;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione, secondo quanto consentito dal D.lgs. 199/2021 alle comunità di energia rinnovabile;
- erogare a titolo gratuito denaro a sostegno di specifici progetti coerenti ai propri scopi, in particolare per realizzazione di benefici ambientali, economici e sociali alle aree locali in cui opera la Fondazione;
- produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e servizi di gestione di configurazioni di autoconsumo diffuso;
- realizzare progetti di contrasto alla povertà energetica, anche attraverso la promozione di impianti a fonti rinnovabili a favore dei propri membri o di soggetti terzi che si trovino in condizioni di povertà energetica.

La Fondazione è un soggetto di diritto autonomo i cui membri possono essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196.

Possono esercitare poteri di controllo i membri o soci che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui all'art.31, comma 2, lettera a) del D.lgs. 199/2021.

La Fondazione ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale).

La partecipazione dei membri alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, secondo quanto previsto al successivo art.13.

Per la vendita dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti detenuti dalla Comunità in qualità di produttore in eccedenza rispetto all'energia condivisa la Fondazione può concludere accordi con grossisti e trader.

Articolo 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- organizzare la realizzazione di qualsiasi evento e/o la realizzazione di qualsiasi opera, anche di interesse pubblico, interagendo con tutti gli organismi ed istituzioni, nazionali ed internazionali, che condividano le proprie finalità;
- realizzare programmi che abbiano per oggetto gli obiettivi prefissati e che prevedano una partecipazione diretta dei cittadini, per favorire il dibattito all'interno della comunità e stimolare, presso la stessa, una maggiore presa di coscienza sui vantaggi della diffusione delle energie rinnovabili e della generazione distribuita;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta delle attività di cui ai all'art.2 del presente Statuto;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- promuovere, organizzare e svolgere seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, eventi, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e la cittadinanza;
- supportare l'attività di ricerca nel settore delle energie rinnovabili, nonché svolgere attività di supporto allo sviluppo della diffusione delle energie rinnovabili e della generazione distribuita, anche mediante collaborazione e/o supporto ad altri enti, pubblici o privati;
- svolgere ogni altro servizio o attività idonei ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

In via sussidiaria e strumentale la Fondazione può svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale e immobiliare necessaria per lo svolgimento dei suoi scopi istituzionali, fermo restando che non potranno essere svolte dalla Fondazione tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

La Fondazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art.119 del D.L. 19 maggio 2020, n.34 e dell'art.16bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie. Tenuto conto degli scopi della Fondazione, ogni forma di trasferimento dei benefici ai membri dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 4 - Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal Fondo di Dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore, dai Fondatori, da Partecipanti e/o da terzi ed espressamente destinati al Fondo di Dotazione;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto ed espressamente destinati al Fondo di Dotazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata, destinata a incrementare il patrimonio con delibera del Consiglio di amministrazione;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6 - Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore, dai Fondatori, da Partecipanti e/o da terzi ed espressamente destinati al Fondo di Gestione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi, non destinati al patrimonio, attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o dall'Unione Europea;
- dai contributi e/o finanziamenti in qualsiasi forma concessi da parte di soggetti terzi;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, ivi compresi gli incentivi e i contributi.

Le risorse (con tale termine deve intendersi il patrimonio complessivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dovrà essere gestito dal Consiglio di amministrazione con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato al fine di svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuità nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

La Fondazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità per i diversi progetti, nonché la separazione delle singole voci di attività, anche mediante l'istituzione di fondi o patrimoni con destinazione filantropica vincolata, nel rispetto dei principi del Codice Civile e conformi alle finalità e agli scopi della Fondazione.

Gli importi pagati alla Fondazione ai sensi delle norme di attuazione dell'art.22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli artt.8, 31 e 32 del D.lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA n.727/2022 e il DM MASE n.414 del 7/12/2023, s.m.i. saranno destinati dai membri prioritariamente alla copertura dei costi di gestione della Fondazione e saranno utilizzati secondo quanto previsto da appositi regolamenti adottati per ciascuna Configurazione dal Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante del Comitato di Configurazione di riferimento laddove istituito (il "*Regolamento di Configurazione*"), fermo restando che l'eventuale importo della tariffa premio, eccedentario rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale all'Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n.414 del 7 dicembre 2023 (Appendice B delle Regole Operative adottate con DD n.22/2024 e ss.mm.ii.) (la "*Quota Eccedentaria*"), dovrà essere destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, secondo quanto previsto nei Regolamenti di Configurazione.

In mancanza di adozione del Regolamento di Configurazione specifico, si applica il regolamento tipo adottato dal Collegio dei Fondatori.

Articolo 7 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre dell'anno precedente il Fondatore Promotore o il Collegio dei Fondatori, ove istituito, approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, entrambi predisposti dal Consiglio di amministrazione.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, il Consiglio di amministrazione dovrà seguire i principi dettati dal Codice civile in tema di società di capitali, ove compatibili.

In particolare, dovranno essere evidenziate autonomamente e separatamente le risultanze dell'utilizzo dei fondi eventualmente gestiti in amministrazione separata.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 8 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore Promotore;
- Fondatori;
- Partecipanti.

Articolo 9 - Fondatore Promotore

Fondatore Promotore è il Comune di Vimercate.

Il Fondatore Promotore, perseguendo le finalità di interesse pubblico e di valenza sociale, ha dato avvio al progetto di costituzione iniziale della Fondazione, costituendo la Fondazione.

Articolo 10 - Fondatori

Possono divenire Fondatori i soggetti che, avendo i requisiti stabiliti dalle norme di attuazione dell'art.22 della Direttiva 11 dicembre 2018, n.2001, in particolare il D.lgs. 5 novembre 2021, n.199 e le relative disposizioni applicative, tra cui l'Allegato A alla Delibera ARERA n.727/2022, il DM MASE n.414 del 7 dicembre 2023 e le Regole Operative adottate con DD MASE n.22/2024 e ss.mm.ii., condividono le finalità della Fondazione, contribuiscono al Fondo di Dotazione o al Fondo di Gestione, mediante contributi in denaro ovvero l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Amministrazione determina l'ammontare e la periodicità della quota che i Fondatori devono versare.

I Fondatori sono ammessi con decisione inappellabile del Fondatore Promotore.

I Fondatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti adottati.

Ai sensi delle Regole Operative adottate con DD Mase n.22/2024 e ss.mm.ii. possono appartenere alla Fondazione, in qualità di Fondatori, anche soggetti per i quali non venga richiesto l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, purché abbiano i requisiti previsti dalla normativa di cui sopra per partecipare alle comunità energetiche rinnovabili e averne il controllo.

Articolo 11 - Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti i soggetti che, avendo i requisiti stabiliti dalle norme di attuazione dell'art.22 della Direttiva 11 dicembre 2018, n.2001, in particolare l'art.31 del D.lgs. 5 novembre 2021, n.199 e le relative disposizioni applicative, tra cui l'Allegato A alla Delibera ARERA n.727/2022, il DM MASE n.414 del 7 dicembre 2023 e le Regole Operative adottate con DD MASE n.22/2024 e ss.mm.ii., contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi.

I Partecipanti possono contribuire alla vita della Fondazione anche mediante la produzione o il prelievo di energia elettrica dai punti di connessione che rilevano per la Comunità, ovvero mediante contributi in denaro o con l'attribuzione di beni o attività.

Possono far parte della Fondazione tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, e i produttori di energia che abbiano requisiti previsti dalle norme di attuazione dell'art.22 della Direttiva 11 dicembre 2018, n.2001, ivi compresi il D.lgs. 5 novembre 2021, n.199 e le relative disposizioni applicative, per essere membri della comunità energetica.

Ai sensi delle Regole Operative adottate con DD Mase n.22/2024 e ss.mm.ii. possono appartenere alla Fondazione, in qualità di Partecipanti, anche soggetti per i quali non venga richiesto l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, purché abbiano i requisiti previsti dalla normativa di cui sopra per partecipare alle comunità energetiche rinnovabili.

I Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti adottati.

Il Consiglio di Amministrazione determina l'ammontare e la periodicità della quota che i partecipanti devono versare.

Articolo 12 - Diritti e doveri

La partecipazione alla Fondazione prevede il mantenimento dei diritti di clienti finali, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, secondo quanto previsto al successivo art.13.

Il Fondatore Promotore, i Fondatori e i Partecipanti, con l'adesione alla Fondazione, conferiscono mandato a quest'ultima, nella persona del legale rappresentante, quale referente ai fini della costituzione e gestione della configurazione di autoconsumo diffuso di riferimento, secondo quanto previsto dall'art.3.4, lett. e) del TIAD, individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'art.32 del D. Lgs 199/2021.

Pertanto, la Fondazione, nella persona del suo legale rappresentante, è individuata quale soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'art.22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi art.8, 31 e 32 del D.lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7/12/2023 e quale referente delle configurazioni ai sensi dell'art.1.1), lett. hh) della Delibera ARERA 727/2022, ss.mm.ii..

La Fondazione, con determina del Fondatore Promotore o del Collegio dei Fondatori, ove istituito, può demandare il ruolo di delegato e il ruolo di referente a un soggetto terzo, a condizione che il mandato sia conforme alla normativa di riferimento.

È facoltà del Consiglio di Amministrazione prevedere una quota associativa annuale di adesione, anche differenziata per tipologia di membro della Fondazione, determinandone l'ammontare e la periodicità, per coprire i costi di funzionamento della Fondazione.

La Fondazione assicura, tramite il Consiglio di Amministrazione, che i membri della Fondazione, in qualità di consumatori finali, abbiano un'adeguata e preventiva informativa sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art.4 del DM MASE n.414 del 7/12/2023 e dalle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE di cui all'Allegato 1 del D.D. MASE n.22/2024 e ss.mm.ii., ovvero dalla diversa normativa tempo per tempo vigente, anche tramite il referente mandatario, nel caso in cui il ruolo sia delegato ad un soggetto diverso dalla Fondazione.

All'atto della richiesta di adesione, i Fondatori e i Partecipanti dovranno:

- fornire i dati necessari per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e dare esplicito mandato alla Fondazione per la costituzione e gestione della Comunità Energetica Rinnovabile, secondo quanto previsto dall'art.3.4, lett. e) del TIAD, individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'art.32 del D. Lgs 199/2021;
- dichiarare di accettare le norme del presente Statuto e i regolamenti adottati;
- versare la quota associativa annuale, deliberata annualmente dal Consiglio di amministrazione;

Il Fondatore Promotore, i Fondatori e i Partecipanti saranno raggruppati e suddivisi con regolamento da adottarsi dal Consiglio di Amministrazione a seconda della configurazione di autoconsumo diffuso di appartenenza ai sensi del D.lgs. 199/2021, dalle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE di cui all'Allegato 1 del D.D. MASE n.22/2024 e delle relative disposizioni attuative (le "Configurazioni"), in base alla Cabina Primaria di riferimento.

La Configurazione di appartenenza di ciascun membro sarà determinata a seconda della Cabina Primaria cui è connesso:

- (i) del punto di connessione bidirezionale (contemporaneamente di immissione e di prelievo);
- (ii) del punto di connessione in solo prelievo;
- (iii) del punto di connessione in immissione puro;

di cui è titolare ciascun membro ovvero (iv) nel caso in cui il membro non sia titolare di un punto di connessione, dal luogo della residenza, del domicilio, della dimora o della sede del membro.

Resta inteso che i Fondatori, i Fondatori Promotori e i Partecipanti, in presenza di più punti di connessione siano essi in prelievo, in immissione o bidirezionali sottesi a diverse Cabine Primarie, avranno la facoltà di aderire a tutte le Configurazioni volte all'autoconsumo e alla condivisione di energia rinnovabile, ai sensi degli articoli 8, 31 e 32 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n.199 e s.m.i., presso cui risultino localizzati i già menzionati punti di connessione.

Per ciascuna Configurazione, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Fondatore Promotore o dal Collegio dei Fondatori, ove istituito, il Consiglio di Amministrazione adotta, previo parere vincolante del Comitato di Configurazione, laddove istituito, i regolamenti sull'utilizzo degli importi riconosciuti dalle norme di attuazione dell'art.22 della Direttiva 11 dicembre 2018, n.2001, ivi compresi il D.lgs. 5 novembre 2021, n.199, e le Regole Operative adottate con DD MASE n.22/2024 e ss.mm.ii., nonché le relative disposizioni applicative, per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e ambientale nel rispetto degli scopi perseguiti dalla Fondazione (i "Regolamenti di Configurazione"). Resta inteso che la Quota Eccedentaria è destinata ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Articolo 13 - Esclusione e recesso

Il Fondatore Promotore o l'Assemblea, con deliberazione assunta a maggioranza, decidono, rispettivamente, l'esclusione di Fondatori e dei Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti assunti come obbligo, ovvero previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art.2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- perdita dei requisiti di cui agli artt. 10 e 11;
- per i membri persone giuridiche, in caso di trasformazione, fusione o scissione, ovvero di trasferimento a qualsiasi titolo delle partecipazioni di controllo ovvero in caso di apertura di procedure di liquidazione, qualora ciò determini il venir meno dei requisiti di cui agli artt. 10 e 11.

I Fondatori ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, con comunicazione al Presidente della Fondazione e con effetto a partire dal 91° giorno successivo alla comunicazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte e fermo restando il pagamento da parte del membro receduto di eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, qualora previsti, che devono comunque risultare equi e proporzionati. Le quote versate non saranno restituite.

Il Fondatore Promotore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione. Può tuttavia recedere dalla stessa Fondazione con effetto dall'esercizio successivo a quello in cui viene esercitato il recesso.

Articolo 14 - Organi della Fondazione

Sono organi necessari della Fondazione:

- il Collegio dei Fondatori;
- il Consiglio di amministrazione;
- i Comitati di Configurazione;
- l'Assemblea;
- il Presidente della Fondazione;
- il Comitato Scientifico, ove istituito;
- l'Organo di Revisione, ove istituito;

Il Collegio dei Fondatori è istituito al momento dell'ingresso nella Fondazione di uno o più Fondatori.

Possono essere nominati membri degli organi della Fondazione i soggetti che abbiano i requisiti di onorabilità, indipendenza, autorevolezza e che siano in possesso di titoli professionali, scientifici e culturali adeguati.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di Revisione e dei componenti del Consiglio di amministrazione.

Ai sensi dell'art. 6 co. 2 del d.l. 78/2010 convertito in legge 122/2010, ai componenti del Consiglio di amministrazione è possibile riconoscere un gettone di presenza per ogni seduta giornaliera in misura non superiore a euro 30,00. L'importo è fissato dal Fondatore Promotore o dal Collegio dei Fondatori, ove istituito.

Articolo 15 - Collegio dei Fondatori

Il Collegio dei Fondatori è composto dai Fondatori e dal Fondatore Promotore.

In assenza di Fondatori, i compiti del Collegio dei Fondatori sono attribuiti al Fondatore Promotore.

Il Collegio dei Fondatori:

- stabilisce gli indirizzi generali della Fondazione ed i relativi programmi, nel rispetto degli scopi della Fondazione di cui all'art.2;

- nomina i membri del Consiglio di amministrazione, ad eccezione dei membri la cui nomina è riservata al Fondatore Promotore e all'Assemblea;
- nomina, ove opportuno, l'Organo di Revisione;
- approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il regolamento di esecuzione dello Statuto;
- redigere e approvare il regolamento relativo alla suddivisione per Configurazione dei membri della Fondazione e istituire, per ciascuna Configurazione, i Comitati di Configurazione ai sensi dell'art.18 del presente Statuto;
- approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, gli eventuali regolamenti interni della Fondazione, ad eccezione dei regolamenti la cui approvazione è rimessa al Consiglio di amministrazione;
- decide sull'ammissione di nuovi Fondatori;
- delibera la misura e le modalità di liquidazione del gettone di presenza per i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- dà parere al Consiglio di Amministrazione per le modifiche dello Statuto e lo scioglimento della Fondazione;
- approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio di amministrazione;
- esprime pareri su ogni argomento sottopostogli dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Fondatori è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Collegio, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione.

Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. È ammessa la riunione totalitaria.

Per la validità dell'adunanza del Collegio dei Fondatori è necessaria la presenza della maggioranza dei Fondatori e del Fondatore Promotore. Le delibere, salvo diversa disposizione statutaria, sono prese a maggioranza dei presenti.

Le riunioni sono presiedute senza diritto di voto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente, ove nominato.

Le riunioni del Collegio dei Fondatori possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a. che sia consentito al Presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b. che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c. che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Delle riunioni del Collegio dei Fondatori è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Collegio medesimo e dal segretario.

Fino all'istituzione del Collegio dei Fondatori, le relative competenze sono in capo al Fondatore Promotore.

Articolo 16 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, incluso il Presidente, nominato ai sensi dell'articolo successivo.

I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati inizialmente con l'atto costitutivo e, successivamente, con le seguenti modalità:

- 1 (uno) membro dall'Assemblea;
- 3 (tre) membri dal Fondatore Promotore;
- 1 (uno) membro dal Collegio dei Fondatori, ove istituito. In mancanza del Collegio dei Fondatori, i restanti membri sono nominati dal Fondatore Promotore.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del Collegio dei Fondatori per giustificati motivi prima della scadenza del mandato.

In caso di revoca o dimissioni il soggetto che ha nominato il membro dimissionario o revocato deve provvedere alla nomina, secondo i criteri del presente Statuto, del sostituto, che dura in carica fino alla scadenza prevista per il Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- redigere il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- redigere gli eventuali regolamenti interni della Fondazione rimessi all'approvazione del Collegio dei Fondatori;
- definire le linee di indirizzo per la destinazione degli importi pagati alla Fondazione dalle norme di attuazione dell'art.22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli artt. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023, ss.mm.ii. (le tariffe incentivanti e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata) e della Quota Eccedentaria;
- approvare, per ciascuna Configurazione, i regolamenti per l'utilizzo degli importi pagati alla Fondazione ai sensi delle norme di attuazione dell'art.22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli artt.8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023, ss.mm.ii. (le tariffe incentivanti e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata (i "Regolamenti di Configurazione") nel rispetto dei principi contenuti nello Statuto e nelle linee di indirizzo per la destinazione degli importi pagati alla Fondazione, e previo parere favorevole del Comitato di gestione di riferimento, ove istituito;
- approvare il regolamento tipo per l'utilizzo degli importi pagati alla Fondazione ai sensi delle norme di attuazione dell'art.22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli artt.8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023, e il DD 22/2024 e ss.mm.ii. (le tariffe incentivanti e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata), in mancanza di adozione di Regolamento di Configurazione specifico
- delegare la funzione di referente che spetta alla Fondazione per il servizio per l'autoconsumo diffuso per ciascuna Configurazione, nei termini e con le modalità previste dalla Delibera ARERA n.727/2022, dell'Allegato 1 del D.M. MASE 07/12/2023, n.414 e delle Regole Operative adottate con Decreto Direttoriale MASE n.22/2024 e ss.mm.ii.;
- assicurare, anche tramite il referente eventualmente nominato in luogo della Fondazione, un'adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art.4 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n.414 del 7 dicembre 2023;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- deliberare sull'ammissione dei Partecipanti;
- procedere all'accettazione di eredità, legati e contributi;

- istituire e nominare i membri del Comitato Scientifico, ove non rimessi all'Assemblea;
- proporre in merito allo scioglimento della Fondazione all'approvazione del Fondatore Promotore o del Collegio dei Fondatori, ove istituito;
- deliberare l'entità e la periodicità della quota associativa annuale, anche differenziandola per tipologia di membro;
- approva le modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione, compresa la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio dei Fondatori;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. È ammessa la riunione totalitaria.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti purché sia presente la maggioranza dei membri designati dal Fondatore Promotore. Tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente, ove nominato. In caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché con le modalità di cui all'art. 15.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 17 - Presidente della Fondazione – Vicepresidente

Il Presidente è nominato inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente, dal Fondatore Promotore ovvero dal Collegio dei Fondatori, ove istituito, tra i membri del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta e intrattiene i rapporti con le autorità, pubbliche amministrazioni, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi italiani e stranieri, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione;
- convoca il Collegio dei Fondatori;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea;

- convoca e presiede il Comitato Scientifico, ove istituito.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti.

Il Vicepresidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento con gli stessi poteri. Al Vicepresidente e ai consiglieri delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti, spetta la rappresentanza della Fondazione.

Articolo 18 - Comitati di Configurazione

I Comitati di Configurazione possono essere istituiti per ciascuna Configurazione dal Consiglio di Amministrazione in presenza di almeno quattro configurazioni.

Ciascun Comitato di Configurazione, laddove istituito, è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri nominati:

- 2 (due) membri dai Partecipanti che abbiano un punto di connessione nella Configurazione di riferimento, con decisione assunta a maggioranza dei votanti. Per la convocazione e il voto dei Partecipanti che abbiano diritto di nomina, si applica quanto previsto dall'art.19 sull'Assemblea;
- i restanti membri dal Fondatore Promotore o dal Collegio dei Fondatori, ove istituito. Qualora vi siano Fondatori che abbiano un punto di connessione nell'area geografica della Configurazione, la decisione è presa solo da questi ultimi, a maggioranza.

Qualora la Configurazione sia composta da meno di 3 (tre) membri, questi saranno di diritto componenti del Comitato di Configurazione, con la facoltà del Fondatore Promotore o del Collegio dei Fondatori di nominare un membro ulteriore.

Ciascun Comitato di Configurazione nomina tra i suoi membri il Presidente, con decisione assunta a maggioranza dei votati.

I Comitati di Configurazioni sono convocati dal Presidente del Comitato di Configurazione.

I componenti dei Comitati di Configurazione restano in carica cinque anni dalla loro nomina, salvo revoca del soggetto che li ha nominati. In caso di revoca o dimissioni, la sostituzione spetta al soggetto che ha nominato il membro revocato o dimissionario e il sostituto resta in carica fino alla fine del mandato del Comitato.

È facoltà delle Configurazioni, tramite il proprio Comitato di Configurazione, richiedere al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di un unico Comitato di Configurazione che copra più Configurazioni, qualora se ne ravvisi l'opportunità, anche al fine di ridurre la complessità della struttura. Il Consiglio di Amministrazione delibera la fusione a maggioranza e richiede ai soggetti interessati la nomina dei nuovi membri del Comitato di Configurazione unico, rapportato al nuovo ambito territoriale.

I Comitati di Configurazione rilasciano:

- parere vincolante al Consiglio di Amministrazione in merito al Regolamento di Configurazione, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Fondatore Promotore o dal Collegio dei Fondatori;
- parere non vincolante al Consiglio di Amministrazione in merito ai progetti da realizzarsi ai sensi del Regolamento di Configurazione di riferimento;
- parere non vincolante al Collegio dei Fondatori sulla delega della funzione di referente per la Configurazione di riferimento;
- Parere non vincolante su assunzione di partecipazioni, anche temporanee, in conformità con gli specifici regolamenti che abbiano rilevanza per la Configurazione di riferimento;
- Parere non vincolante su esclusione di Partecipanti appartenenti alla Configurazione di riferimento.

I Comitati di Configurazione rilasciano inoltre pareri consultivi, quando richiesti dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Fondatori.

I Comitati di Configurazione hanno inoltre le eventuali ulteriori funzioni ad essi assegnati dai Regolamenti di Configurazione.

Il funzionamento dei Comitati di Configurazione è disciplinato da apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19 - Assemblea

L'Assemblea è costituita dal Fondatore Promotore, dai Fondatori e dai Partecipanti.

L'Assemblea provvede a:

- nominare un membro del Consiglio di Amministrazione;
- nominare un membro del Comitato Scientifico, ove istituito;
- esprimere pareri consultivi, quando richiesti dal Consiglio di Amministrazione, sugli indirizzi generali della Fondazione ed i relativi programmi.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa del Presidente della Fondazione, che la presiede, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione o di un decimo dei Partecipanti senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione. L'Assemblea può svolgersi anche a distanza nel rispetto delle modalità di cui all'art.15.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

I voti dei membri dell'Assemblea sono espressi in millesimi.

Il 20% dei voti, pari a 200 voti su 1.000, spettano al Fondatore Promotore.

Il 20% dei voti, pari a 200 voti su 1.000, sono ripartiti in parti uguali tra i Fondatori, ove presenti.

I voti restanti sono ripartiti in parti uguali tra i Partecipanti.

Tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei millesimi presenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente, ove nominato. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Articolo 20 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, ove istituito, è composto da due o più membri, nominati secondo quanto previsto dal presente Statuto, fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione.

I componenti del Comitato Scientifico restano in carica sino alla revoca.

Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato può articolarsi in comitati tecnici di progetto individuati dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce numero componenti, durata e funzioni.

Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, ovvero da soggetto dal medesimo delegato. È ammessa la costituzione in forma totalitaria.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Articolo 21 - Organo di Revisione

L'Organo di Revisione può essere monocratico o collegiale ed è nominato dal Fondatore Promotore o dal Collegio dei Fondatori, ove istituito. Se collegiale, è composto di tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, tutti scelti tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili.

L'Organo di Revisione è organo tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

L'Organo di Revisione resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

L'Organo di Revisione partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio dei Fondatori, ove istituito, del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

Articolo 22 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali diritti reali costituiti a favore della Fondazione si estinguono.

Articolo 23 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 24 - Foro competente

Tutte le controversie relative al presente Statuto sono demandate competenza esclusiva del foro del luogo ove la Fondazione ha la propria sede legale.

Articolo 25 - Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Fondatore Promotore, anche inferiore nel numero a quanto previsto dal presente Statuto, in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

I componenti gli organi così nominati resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina.